

Doppia notifica? Vale solo la prima.



Abbiamo affrontato proprio l'altro giorno l'argomento ?lettera raccomandata? con un [articolo](#)] che voleva proporsi come una sorta di piccolo vademecum su tutto quello che c'è da sapere anche e (soprattutto) da fare per tutelarsi da un punto di vista legale. Ci sembra quindi necessario integrare ora l'argomento con una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione ? **Ordinanza numero 10282 del 18 aprile 2023** ? che stabilisce che in caso di ?**doppia notifica?** di un atto tributario ad una società priva di personalità giuridica ? notifica che può avvenire alternativamente sia alla società sia al suo legale rappresentante ? è la prima notifica che va considerata ai fini del rispetto dei termini decadenziali dell'atto impositivo.

Doppia notifica: la vicenda

Nello specifico, il nostro caso di doppia notifica riguarda il ricorso presentato da una società di persone avverso l'atto di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività per la durata di tre giorni consecutivi in seguito alla contestazione di quattro violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale nel quinquennio, come previsto dall'[art. 12 co. 2 DLgs. n. 471 del 1997](#)]:

Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. ((Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri)).

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'atto impositivo due volte, con date di notifica differenti. Il legale rappresentante ha ricevuto la prima notifica il 20 aprile 2012, mentre la società ha ricevuto la seconda notifica sei giorni dopo, il 26 dello stesso mese. La società aveva quindi proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) sostenendo che l'atto era stato notificato oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge dalla quarta contestazione, e quindi l'Agenzia delle Entrate non godeva più del potere di irrogare sanzioni.

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha riformato la decisione della CTP in secondo grado. Inizialmente, il ricorso era stato

accolto in primo grado. La CTR ha chiarito che il termine di sei mesi per il calcolo doveva essere computato dalla data in cui l'atto era stato notificato alla società.. In particolare, la notifica doveva avvenire nelle mani del legale rappresentante.

La società ha impugnato la decisione della CTR dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'**art. 12 co. 2-bis DLgs. n. 471 del 1997 2-bis**:

La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione, sostenendo che il termine di sei mesi avrebbe dovuto decorrere dalla data di consegna dell'atto al legale rappresentante, e non dalla data di consegna all'ente stesso.

La Corte di Cassazione ha accolto l'originario ricorso della società, sostenendo che la notifica al legale rappresentante della società già avvenuta rende irrilevante la successiva consegna diretta all'ente stesso.

La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato l'**art. 145 co. 2 c.p.c.** (nella versione vigente dal 1° marzo 2006), che prevede la possibilità di effettuare la notificazione di un atto a un ente non personificato o mediante notificazione all'ente stesso (nella sede legale della società) o al suo legale rappresentante (nei luoghi di sua residenza o domicilio).

L'art. 145 co. 2 c.p.c. è stato novellato dall'**art. 2 co. 4 L. n. 263/2005**, che stabilisce il **criterio dell'alternatività tra la notificazione nella sede o al legale rappresentante**, ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Inoltre, la Corte ha chiarito che la notifica alternativa eseguita e sottoscritta correttamente dal destinatario non è da considerarsi un eccesso di zelo da parte dell'Ufficio. Inoltre, la notifica avvenuta al legale rappresentante della società il 20 aprile 2012 rende irrilevante la successiva notifica diretta alla società il 26 aprile 2012. Questo perché si tratta di una società priva di personalità giuridica.

Doppia notifica: le conclusioni

Questa decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni per le notifiche degli atti tributari alle società. Gli uffici tributari dovranno fare attenzione a seguire correttamente le modalità di notifica previste dalla legge. La notifica dovrà essere effettuata sia alla sede legale della società che al legale rappresentante. Inoltre, ai fini dei termini decadenziali dell'atto impositivo, si dovrà tenere conto della prima notifica effettuata.

Vuoi approfondire? Chiedi una consulenza

Le tappe della consulenza:

- 1) Il briefing gratuito: incontro conoscitivo in cui ascolteremo le tue necessità e il tuo caso.
- 2) Analisi e secondo incontro: riceverai una precisa consulenza legale. Tale consulenza sarà prestata sulla base di un preventivo, che partirà da ?900. Questo importo sarà oltre alle spese generali, alla cassa di previdenza e alle imposte di legge.